



428/2024

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 10 giugno 2024,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Sara Toschi per i ricorrenti e l'avv.
Andrea Botta per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso sul ricorso iscritto al n. 79064 del
registro di Segreteria, promosso da X

nata il OMISSIS (OMISSIS),

YY, nata il OMISSIS (OMISSIS) e

kk, OMISSIS (OMISSIS),

in qualità di eredi di zz, nato il

OMISSIS (OMISSIS) e deceduto il

OMISSIS, rappresentati e difesi, dall'avvocato

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Sara Toschi (saratoschi@ordineavvocatiroma.org),
elettivamente domiciliati presso lo studio
di quest'ultima, in Roma, Via Gavinana, n. 2;

contro

I.N.P.S. (Gestione Pubblica), in persona del Pre-
sidente e legale rappresentante pro tempore, rappre-
sentato e difeso nel presente giudizio dall'avv.
Flavia Incletolli e con la quale è elettivamente
domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, in qua-
lità di eredi di zz, ex dipendente pub-
blico (IFO) riconosciuto invalido civile con totale
e permanente inabilità lavorativa al 100% dalla Com-
missione medica di prima istanza con diritto
all'indennità di accompagnamento, hanno convenu-
to in giudizio l'INPS al fine di sentir accertare il
diritto del proprio dante causa alla pensione di
inabilità a proficuo lavoro ex art. 13 l. n.
274/1991, con la conseguente condanna dell'INPS al
pagamento dei ratei arretrati e non riscossi dalla
data della domanda amministrativa (14.12.2018) si-
no al decesso (25.7.2019), oltre spese di lite
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto di aver presentato ricorso al Comitato provinciale dell'INPS, non essendo stato il proprio dante causa mai convocato alla visita medico collegiale previsto dalla disposizione normativa richiamata sino al decesso ed avendo tutti i requisiti, ivi compreso quello contributivo, previsti per il riconoscimento della pensione di inabilità a proficuo lavoro.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

2. L'Inps si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, essendo stata presentata la domanda amministrativa all'INPS e non al datore di lavoro; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. Con ordinanza n. 212/2022 di questa Sezione giurisdizionale è stata disposta l'acquisizione di un motivato parere a cura dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, volto a verificare se, alla data di presentazione della domanda amministrativa (14.12.2018), tenuto conto della documentazione sanitaria allegata al ricorso, sussisteva, in capo al sig. zz, dante causa degli odierni ricorrenti, l'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro ai sensi degli arti-

coli 7 L.n. 379/1995 e 13 L.n. 274/1991.

3.1 L'organo consulenziale ha dato riscontro all'incombente istruttorio con nota trasmessa il 27.02.2024.

4.A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente Inps, in considerazione che il petitum oggetto del presente giudizio è costituito dalla pensione di inabilità a proficuo lavoro richiesta in via amministrativa all'INPS con domanda del 14.12.2018 e non, come sostenuto dall'ente previdenziale nella memoria di costituzione in giudizio, la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

L'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute -a riscontro dell'ordinanza istruttoria- ha, preliminarmente, puntualmente riassunto la storia clinica della ricorrente.

Il consulente incaricato dopo aver acquisito la consulenza elaborata dallo specialista oncologo, componente del collegio medico-legale, ha espresso parere nel senso che *"Esaminata la documentazione agli*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

atti, sentita parte ricorrente, si ritiene che alla data di presentazione della domanda all'I.N.P.S., per il riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro ai sensi degli articoli 7 Legge n. 379/1995 e 13 Legge n. 274/1991, il sig. zz, a causa delle gravi condizioni cliniche in cui versava, correlate agli esiti di carcinoma laringeo trattato con chemioterapia e radioterapia, complicati da due processi infettivi a carico del lobo inferiore del polmone sinistro (polmoniti ab ingestis), calo ponderale e disturbi della cenestesi, fosse inabile in maniera assoluta e permanente al proficuo lavoro, alla data di presentazione dell'istanza all'I.N.P.S., il 14/12/2018".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

3. Si ritiene che il giudizio espresso dall'organo di consulenza d'ufficio, reso a seguito di un accurato esame delle vicende sanitarie dell'interessato ed un'attenta disamina del carteggio, sia razionale e plausibile.

Alla luce di quanto sopra la domanda attrice va accolta essendo emersa a conclusione di un'esauriente istruttoria e su argomentazioni convincenti e coerenti, la spettanza del diritto del dante causa alla pensione di inabilità a proficuo lavoro ex art. 13 l. n. 274/1991, con la conseguente

condanna dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati e non riscossi dalla data della domanda amministrativa (14.12.2018) sino al decesso (25.7.2019).

Vanno, altresì, liquidati gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

4. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Le spese legali in favore del difensore antistatario sono liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese del giudizio.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla

presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.52.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI
BENEDETTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
11.09.2024 13:54:45
GMT+02:00